CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1994, N. 509 "ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONFERITA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 32, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE DI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA"

Testo licenziato dalla Prima Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del
PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 34
d'iniziativa dei consiglieri Bisaglia, Barbisan, Cecchetto, Ciambetti, Rizzotto, Vianello e Zecchinato

licenziato il **05.02.2025** nella seduta n. **166**
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 42	37		5
Maggioranza richiesta	n. 22			

Relatore in Aula: la consigliera Simona BISAGLIA
Correlatore in Aula: la consigliera Vanessa CAMANI

MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1994, N. 509 "ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONFERITA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 32, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE DI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA"

R e l a z i o n e

Relatore: la consigliera Simona BISAGLIA

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", il legislatore ha dato seguito alla privatizzazione degli enti previdenziali posti a presidio di diverse categorie professionali per le quali gli enti medesimi sono stati istituiti.

Un intervento normativo volto a trasformare enti, istituti e casse previdenziali, come ad esempio "Enasarco", "Enpav" ovvero la "Cassa di previdenza tra dottori commercialisti", in associazioni e fondazioni con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ferme restando sia le finalità istitutive che l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione per i professionisti ed i lavoratori iscritti.

Nonostante l'avvenuta privatizzazione, è rimasto infatti invariato nei confronti di queste associazioni e fondazioni l'interesse pubblicistico, confermato altresì dall'attività di vigilanza e controllo svolta dai Ministeri dell'Economia, del Lavoro e della Corte dei Conti.

Non a caso l'obbligo contributivo, esplicitato al comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 509/1994, dev'essere inteso così come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 248 del 1997, quale "corollario […] della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale".

Detto altrimenti, una riforma di grande impatto sociale, che nel complesso ha permesso di salvaguardare quel sistema a doppio livello di tutela previdenziale per i lavoratori e i professionisti iscritti nelle associazioni e nelle fondazioni di nuova formazione.

Inoltre, dalla conferma dell'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione, verso quelle che un tempo erano le casse di previdenza, ne consegue come oggi siano le determinazioni e le regolamentazioni proprie di ciascun ente a disciplinare le attività, i rapporti e le prestazioni fornite ai loro associati; atti interni non più deliberati da soggetti di diritto pubblico, ma preposti tuttavia a disciplinare situazioni di pubblico interesse.

Il comma 4 dell'articolo 1 del sopracitato decreto legislativo, a riprova dell'importanza degli interessi pubblici coinvolti, dispone che gli statuti e i regolamenti di queste associazioni e fondazioni, quali soggetti di diritto privato che godono di autonomia gestionale e contabile, debbano necessariamente ispirarsi a criteri di trasparenza, prevedere requisiti per l'esercizio delle attività istituzionali nonché una riserva legale per la continuità delle prestazioni.

Ad ogni modo, tali vincoli imposti dal legislatore non hanno impedito talvolta l'insorgere di conflittualità tra l'ente stesso e l'associato nella gestione dell'obbligo contributivo, in particolare per quanto concerne l'eventuale interruzione del rapporto previdenziale e la contestuale assenza di forme di tutela adeguate in statuti e regolamenti.

Per tutti questi motivi, con l'articolo 1 del progetto di legge statale all'esame di quest'Assemblea, si ritiene opportuno intervenire con un'apposita integrazione al decreto legislativo n. 509 del 1994, introducendo al comma 4 dell'articolo 1 un ulteriore criterio da affiancare a quelli vigenti, specifico questa volta per l'attività previdenziale; un nuovo parametro che permetta alle associazioni e fondazioni di diritto privato, di adeguare i propri regolamenti e, pertanto, l'attività previdenziale esercitata, al fine di consentire ai professionisti e lavoratori iscritti, di vedersi restituiti i contributi versati qualora non fossero raggiunti i requisiti per la pensione di anzianità.

Conclude la proposta normativa l'articolo 2, contenente la clausola di invarianza finanziaria.

Il progetto di legge statale che oggi ci accingiamo ad approvare è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 17 maggio 2023, assumendo il numero 34 tra le proposte depositate nel corso dell'undicesima legislatura ed è stato assegnato in sede referente alla Prima Commissione consiliare in data 19 maggio 2023.

È stato in seguito illustrato dalla prima firmataria ai consiglieri della richiamata Commissione nella seduta n. 112 del 19 settembre 2023 e, nella seduta n. 166 del 5 febbraio 2025, esaminato con attenzione, apportando un emendamento alla lettera c bis) del comma 4 del richiamato articolo 1, finalizzato ad un coordinamento con quanto già previsto alla lettera c); nella medesima seduta, infine, i commissari hanno approvato a maggioranza il progetto di legge, come emendato.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomin, Sandonà con delega Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Favero con delega Corsi), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Casali, Soranzo); si sono astenute le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).

MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1994, N. 509 "ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONFERITA DALL'ART. 1, COMMA 32, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE DI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA"

Art. 1 - Modifica dei criteri per l'approvazione e l'adozione dello statuto e dei regolamenti degli enti trasformati in associazioni ovvero in fondazioni: integrazione al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", è inserita la seguente:

"c bis) restituzione all'iscritto che non abbia raggiunto i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, del montante dei contributi versati al netto delle agevolazioni fiscali usufruite, calcolate alla data della richiesta di restituzione in conformità al criterio di cui alla lettera c).".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

INDICE

Art. 1 - Modifica dei criteri per l'approvazione e l'adozione dello statuto e dei regolamenti degli enti trasformati in associazioni ovvero in fondazioni: integrazione al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria. 3